



LUIGI ACQUISTA
NOTAIO

Repertorio n. **8.781**

Raccolta n. **5.250**

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro il giorno sedici del mese di dicembre in Latina, nel mio studio in Via Fabio Filzi, 19.

Innanzitutto a me Dottor **Luigi ACQUISTA**, Notaio in Latina, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Latina, sono presenti:

- **ALFIERI Claudio Luigi**, nato a Buenos Aires (Argentina) il 19 luglio 1957, residente in Latina, Via Teano, 33/C, c.f. LFRCDL57L19Z600U;
- **DE CAVE Anna Maria**, nata a Cori (LT) il 25 aprile 1960, residente in Latina, Via Don Carlo Torello, 78, c.f. DCVNMR60D65D003P;
- **LUCONE Maria Clementina**, nata a Sezze (LT) il 7 marzo 1959, residente in Latina, Via dei Sicani, 12, c.f. LCCMCL59C47I712O;
- **RICCI Igino**, nato a Cori (LT) il 17 agosto 1945, residente in Latina, Via Don Carlo Torello, 78, c.f. RCCGNI45M17D003G;
- **FANTI Alessandra**, nata a Latina il 22 dicembre 1967, , residente in Latina, Strada Migliara 41 n. 9/A, c.f. FNTLSN67T62E472S;
- **RUSCIO Adelmo**, nato a Sezze (LT) il giorno 8 novembre 1953, residente in Sezze (LT), Via Fontana del Sordo n. 16, c.f. RSCDLM53S08I712Y;
- **ROSSI Alessandro**, nato a Terracina (LT) il 16 settembre 1945, residente in Latina, Via Ariosto n. 36, c.f. RSSLSN45P16L120R.

Detti comparenti, tutti cittadini italiani come dichiarano, della cui identità personale io notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1) I comparenti ALFIERI Claudio Luigi, DE CAVE Anna Maria, LUCONE Maria Clementina, RICCI Igino, FANTI Alessandra, RUSCIO Adelmo e ROSSI Alessandro, con il presente atto costituiscono, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'associazione denominata: **"Organizzazione di Volontariato Noi per l'oncologia di Latina - Ente del Terzo Settore"**, in breve anche **"O.D.V. Noi per l'oncologia di Latina - E.T.S."**.

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2) L'associazione non ha finalità di lucro e si propone con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e, in particolare:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 328/2000, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 104/1992, e alla legge 112/2016, e successive modificazioni;
- b) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- c) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

L'Associazione, con riferimento ai malati di cancro e alle persone guarite da patologie oncologiche, e - per quanto di competenza - dei loro *caregiver* e delle loro famiglie, potrà:

- fornire informazione sugli aspetti sanitari, assistenziali e sociali delle patologie neoplastiche; sostegno psicologico, integrazione sociale, valutazione e difesa dei diritti civili rispetto al lavoro, alla previdenza e all'assistenza sociale, alle cure e alla riabilitazione, alle assicurazioni vita e salute, alla tutela delle condizioni economiche, patrimoniali e reddituali, alla tutela della famiglia e della genitorialità biologica e adottiva.
- assumere tutte quelle iniziative che favoriscono l'integrazione sociale e civile dei soggetti svantaggiati malati oncologici e guariti, avendo riguardo alle loro

Registrato all'Agenzia delle
Entrate di Latina
il 03/01/2025
al n. 63
Serie 1 T

condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;

- tutelare gli interessi e i diritti dei malati con disabilità, dei loro familiari e *caregiver*, anche esercitando le azioni e gli interventi di cui all'art. 4 della legge 1° marzo 2006, n. 67 "Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni".

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione si propone di:

a) realizzare servizi di assistenza sociale e socio-sanitaria, nonché di supporto e sostegno all'associazionismo e alla cooperazione sociale per l'affermazione dei diritti civili dei malati di cancro, avendo particolare riguardo all'inclusione e al re-inserimento sociale e lavorativo;

b) assicurare una "terapia informativa" personalizzata ai malati oncologici, ai familiari e ai *caregiver* - lungo tutto il percorso della malattia fino al ritorno alla normalità e all'attività produttiva o al pensionamento, attraverso il Servizio nazionale di accoglienza Informazione in Oncologia (SION), un sistema multimediale integrato costituito da: *helpline nazionale*, Punti di accoglienza e informazione nei maggiori centri di cura del cancro in Italia, forum *on line*, libretti informativi, siti web, intelligenza artificiale e social media e ogni altro mezzo utile allo scopo;

c) assicurare un percorso di formazione continua per il personale (collaboratori, volontari del Servizio Civile Universale ecc.) assegnato ai Punti di accoglienza e informazione e agli altri presidi informativi gestiti dall'Associazione, al fine di individuare il bisogno di sapere espresso e inespresso dei malati, dei *caregiver* e delle famiglie dei pazienti oncologici e delle persone guarite dal cancro, nonché di fornire informazioni personalizzate, corrette e aggiornate, nella modalità comunicativa più adeguata;

d) difendere la dignità dei malati e delle loro famiglie, facendosi portavoce delle loro esigenze nei confronti delle istituzioni;

e) svolgere direttamente o indirettamente, anche in collaborazione con enti e organizzazioni pubbliche e private, attività di studio e di ricerca scientifica sulle malattie neoplastiche e sulle esigenze dei malati di cancro, dei loro familiari e *caregiver*;

f) ideare e realizzare attività e programmi di formazione e addestramento, realizzati anche con l'ausilio degli enti regionali, statali e comunitari e finalizzati in particolare a favorire il superamento di disagi connessi alla malattia neoplastica siano essi di carattere sociale, psicologico o materiale;

g) attuare iniziative di ricerca, formazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli enti pubblici sui problemi dell'emarginazione e della discriminazione dei malati di cancro, dei loro familiari e *caregiver* e delle persone guarite dalla malattia oncologica, promuovendo un cambiamento culturale per superare l'indotto negativo derivante dallo stigma cancro "uguale" morte;

h) promuovere la cultura della prevenzione e della presa in carico globale e personalizzata del paziente;

i) fornire informazione sui servizi sanitari e sociali, sulla loro collocazione, organizzazione e funzione all'interno delle strutture sanitarie, di accoglienza, di riabilitazione e di cure palliative;

l) promuovere e favorire attraverso adeguati interventi il sorgere di nuove iniziative di associazionismo e cooperazione sociale, operanti nel medesimo settore dell'associazione, sollecitando anche l'emanazione di specifici provvedimenti legislativi a favore dei malati oncologici, dei loro familiari e *caregiver* e delle persone guarite dal cancro;

m) promuovere la costruzione di un modello di assistenza globale per il paziente oncologico.

Per la concreta realizzazione di tali attività l'Associazione ricercherà e promuoverà l'intesa e la collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale e con tutti gli altri servizi territoriali, pubblici e privati, locali e comunitari, che abbiano attinenza diretta e indiretta con il campo di intervento statutario, compresi Istituti, Enti di ricerca e Università, enti e organizzazioni pubbliche e private che si occupano, salvo altro, di sanità, lavoro, previdenza e assistenza, assicurazioni, famiglia e minori, comunicazione, in particolare scientifica, a livello nazionale ed internazionale.

Le attività dell'organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 CTS, attività diverse purché risultino secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale statutarie e siano svolte secondo i criteri e i limiti definiti dai decreti applicativi del d.lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 3) L'Associazione ha sede in Latina attualmente, ai fini della iscrizione nei competenti registri, in Via dei Sicani, 12.

L'eventuale trasferimento della sede non comporta modifica al presente Statuto e potrà essere assunta dall'Organo Amministrativo, con l'obbligo di sua comunicazione agli Uffici competenti.

L'indirizzo pec dell'Associazione è: noiperloncologiadlt@pec.it

Un contatto telefonico: 339277380

ART. 4) Viene nominato un Organo di Amministrazione, che rimane in carica per tre anni, composto di sette membri ed al quale spettano i poteri attribuiti dallo Statuto, spettando al suo Presidente la rappresentanza e la firma sociale dell'Associazione verso i terzi e in giudizio, nelle persone di:

- LUCCONE Maria Clementina, Presidente;
- DE CAVE Anna Maria, Vice Presidente;
- ALFIERI Claudio Luigi, Segretario;
- RICCI Igino, Tesoriere;
- FANTI Alessandra, RUSCIO Adelmo e ROSSI Alessandro, Consiglieri.

I componenti tutti dichiarano di accettare la carica loro conferita dichiarando che a loro carico non ci sono cause di ineleggibilità ed incompatibilità.

ART. 5) La quota di iscrizione dei soci che entreranno a far parte dell'associazione viene determinata in euro 20,00 (venti virgola zero zero) annuali.

I Componenti dichiarano di sottoscrivere ciascuno una quota di euro 20,00 (venti virgola zero zero) per un totale di euro 140,00 (centoquaranta virgola zero zero), che il Presidente dichiara di aver ricevuto in contanti e della quale rilascia quietanza.

ART. 6) Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2025.

ART. 7) L'Associazione sarà regolata per quanto riguarda l'Amministrazione, gli organi sociali, i soci, il patrimonio e per tutto quanto altro possa occorrere, dallo Statuto che, previa lettura da me data alle parti e approvazione delle stesse, si allega al presente atto, sotto la lettera "A".

Ai fini della registrazione, i componenti chiedono l'esenzione dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 105/2018 e l'esenzione dall'imposta di bollo e tutte le altre agevolazioni concesse in materia di Enti del Terzo Settore ai sensi dell'articolo 82 del D. Lgs. 117/2017.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto che ho letto ai componenti che, da me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono in calce ed a margine con me Notaio alle ore 19,50. Scritto in parte a mano ed in parte a macchina

da persona di mia fiducia e completato a mano da me notaio su otto facciate di fogli due.

F.to: Claudio Luigi ALFIERI
Anna Maria DE CAVE
Maria Clementina LUCCONE
Igino RICCI
FANTI Alessandra
Adelmo RUSCIO
Alessandro ROSSI
Luigi ACQUISTA Notaio (sigillo)

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 comma 2, D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.
Copia firmata digitalmente dal notaio Luigi Acquista



LUIGI ACQUISTA
NOTAIO

All. " A " al rep. 8.781-5.250

Statuto della

"Organizzazione di Volontariato Noi per l'oncologia di Latina - Ente del Terzo Settore", in breve anche "O.D.V. Noi per l'oncologia di Latina - E.T.S.".

Denominazione - finalità ed oggetto - sede

Art. 1 - E' costituita, ai sensi del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione non riconosciuta denominata **"Organizzazione di Volontariato Noi per l'oncologia di Latina - Ente del Terzo Settore"**, in breve anche **"O.D.V. Noi per l'oncologia di Latina - E.T.S."**.

Art. 2 - L'Associazione, che non ha finalità di lucro, si propone come finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e, in particolare:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 328/2000, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 104/1992, e alla legge 112/2016, e successive modificazioni;
- b) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- d) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

L'Associazione, con riferimento ai malati di cancro e alle persone guarite da patologie oncologiche, e - per quanto di competenza - dei loro *caregiver* e delle loro famiglie, potrà:

- fornire informazione sugli aspetti sanitari, assistenziali e sociali delle patologie neoplastiche; sostegno psicologico, integrazione sociale, valutazione e difesa dei diritti civili rispetto al lavoro, alla previdenza e all'assistenza sociale, alle cure e alla riabilitazione, alle assicurazioni vita e salute, alla tutela delle condizioni economiche, patrimoniali e reddituali (e.g. accesso al credito, mutui, finanziamenti), alla tutela della famiglia e della genitorialità biologica e adottiva;
- assumere tutte quelle iniziative che favoriscono l'integrazione sociale e civile dei soggetti svantaggiati malati oncologici e guariti, avendo riguardo alle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- tutelare gli interessi e i diritti dei malati con disabilità, dei loro familiari e *caregiver*, anche esercitando le azioni e gli interventi di cui all'art. 4 della legge 1° marzo 2006, n. 67 "Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni".

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione si propone di:

- a) realizzare servizi di assistenza sociale e socio-sanitaria, nonché di supporto e sostegno all'associazionismo e alla cooperazione sociale per l'affermazione dei diritti civili dei malati di cancro, avendo particolare riguardo all'inclusione e al re-inserimento sociale e lavorativo;
- b) assicurare una "terapia informativa" personalizzata ai malati oncologici, ai familiari e ai *caregiver* - lungo tutto il percorso della malattia fino al ritorno alla normalità e all'attività produttiva o al pensionamento, attraverso il Servizio nazionale di accoglienza Informazione in Oncologia (SION), un sistema multimediale integrato costituito da: *helpline nazionale*, Punti di accoglienza e informazione nei maggiori centri di cura del cancro in Italia, forum *on line*, libretti informativi, siti web, intelligenza artificiale e social media e ogni altro mezzo utile allo scopo;
- c) assicurare un percorso di formazione continua per il personale (collaboratori, volontari del Servizio Civile Universale ecc.) assegnato ai Punti di accoglienza e informazione e agli altri presidi informativi gestiti dall'Associazione, al fine di individuare il bisogno di sapere espresso e inespresso dei malati, dei *caregiver* e delle famiglie dei pazienti oncologici e delle persone guarite dal cancro, nonché di fornire informazioni personalizzate, corrette e aggiornate, nella modalità comunicativa più adeguata;
- d) difendere la dignità dei malati e delle loro famiglie, facendosi portavoce delle loro esigenze nei confronti delle istituzioni;



- e) svolgere direttamente o indirettamente, anche in collaborazione con enti e organizzazioni pubbliche e private, attività di studio e di ricerca scientifica sulle malattie neoplastiche e sulle esigenze dei malati di cancro, dei loro familiari e *caregiver*;
- f) ideare e realizzare attività e programmi di formazione e addestramento, realizzati anche con l'ausilio degli enti regionali, statali e comunitari e finalizzati in particolare a favorire il superamento di disagi connessi alla malattia neoplastica siano essi di carattere sociale, psicologico o materiale;
- g) attuare iniziative di ricerca, formazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli enti pubblici sui problemi dell'emarginazione e della discriminazione dei malati di cancro, dei loro familiari e *caregiver* e delle persone guarite dalla malattia oncologica, promuovendo un cambiamento culturale per superare l'indotto negativo derivante dallo stigma cancro "uguale" morte;
- h) promuovere la cultura della prevenzione e della presa in carico globale e personalizzata del paziente;
- i) fornire informazione sui servizi sanitari e sociali, sulla loro collocazione, organizzazione e funzione all'interno delle strutture sanitarie, di accoglienza, di riabilitazione e di cure palliative;
- l) promuovere e favorire attraverso adeguati interventi il sorgere di nuove iniziative di associazionismo e cooperazione sociale, operanti nel medesimo settore dell'associazione, sollecitando anche l'emanazione di specifici provvedimenti legislativi a favore dei malati oncologici, dei loro familiari e *caregiver* e delle persone guarite dal cancro;
- m) promuovere la costruzione di un modello di assistenza globale per il paziente oncologico.
- Per la concreta realizzazione di tali attività l'Associazione ricercherà e promuoverà l'intesa e la collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale e con tutti gli altri servizi territoriali, pubblici e privati, locali e comunitari, che abbiano attinenza diretta e indiretta con il campo di intervento statutario, compresi Istituti, Enti di ricerca e Università, enti e organizzazioni pubbliche e private che si occupano, salvo altro, di sanità, lavoro, previdenza e assistenza, assicurazioni, famiglia e minori, comunicazione, in particolare scientifica, a livello nazionale ed internazionale.

Le attività dell'organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 CTS, attività diverse purché risultino secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale statutarie e siano svolte secondo i criteri e i limiti definiti dai decreti applicativi del d.lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 11/2017.

Art. 3. L'Associazione ha sede legale in Latina.

L'eventuale trasferimento della sede non comporta modifica al presente Statuto, ma l'obbligo di sua comunicazione agli Uffici competenti.

Soci

Art. 4. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche (in persona del loro rappresentante legale) che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionale, ne condividono lo spirito e gli ideali, partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Art. 5. La partecipazione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando la facoltà per il socio di esercitare il diritto di recesso, il cui esercizio non attribuisce al socio alcun diritto alla restituzione di quanto corrisposto a titolo di contributo associativo.

Art. 6. Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli

associati né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

Sono soci:

- "fondatori", le persone fisiche o giuridiche che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;
- "ordinari", le persone od enti che si dichiarino in pieno accordo e sintonia con le finalità perseguite e l'attività svolta dall'associazione, la cui domanda di ammissione verrà accettata dall'Organo amministrativo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio stesso. La deliberazione del Consiglio Direttivo è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto entro sessanta giorni dalla stessa e comunicarla all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. Gli associati dovranno corrispondere la quota associativa entro la fine di febbraio di ogni anno.

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni e a seguito di esclusione per morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dall'Organo amministrativo; l'indegnità verrà deliberata dall'Assemblea degli associati.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statuari.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla restituzione delle eventuali quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Sono "onorari" quei soci ai quali venga riconosciuta tale qualifica per particolari benemeritenze, dall'Organo di amministrazione.

Sono "sostenitori" quei soci che si siano impegnati a favorire ed a sostenere in modo particolare le attività dell'Associazione.

Art. 7. - Gli associati hanno diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - esaminare i libri sociali;
 - essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - frequentare i locali dell'Associazione;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
 - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale – nel caso di persone giuridiche - purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- e il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti.

Organi sociali

Art. 8. Gli Organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Vice presidente;
- Segretario
- Tesoriere
- Revisore dei Conti

Art. 9. Tutte le cariche sociali sono assunte ed assolte a titolo gratuito per la durata di tre anni, salvo rielezione nella carica per ulteriori tre anni per una durata massima di sei anni consecutivi e salvo la possibilità di elezione a diverso incarico. Non è ammesso il cumulo di cariche.

Art. 10. In ipotesi di carica resasi vacante per qualsiasi motivo durante il mandato, salvo quanto previsto per il Presidente, il Consiglio Direttivo provvede a nuova nomina il primo dei Soci votati e non eletti.

Art. 11. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata a fini di svolgimento della funzione.

Assemblea

Art. 12. L'assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'associazione.

Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla data di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, sino a un massimo di due associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altra persona a ciò incaricata dall'Assemblea stessa. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente dell'Associazione, o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza e contenente data, orario, luogo, ordine del giorno ed eventuale data della seconda convocazione;

L'avviso scritto deve essere inoltrato a mezzo lettera, fax, o e-mail al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'associazione ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine;

L'Assemblea è convocata quando ne facciano richiesta almeno un decimo degli associati, ovvero quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario. In ogni caso, l'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio;

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dall'estensore dello stesso. I verbali sono conservati presso la sede dell'associazione;

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- delineare, esaminare e approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali

dell'Associazione;

- individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- determina, prima di procedere alla nomina, il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati o sul mancato accoglimento della richiesta di ammissione a socio, ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati;

Art. 13. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per la trasformazione, fusione o scissione e per lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 14. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

Art. 15. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, da tenersi dopo non meno di 24 ore dalla prima, l'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea straordinaria delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 16. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 17. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Consiglio Direttivo.

Art. 18. - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da membri eletti (fra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati dalle Organizzazioni di Volontariato associate) dall'Assemblea degli associati per la durata di tre anni, fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio.

Art. 19. - Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, ove a tale nomina non abbia provveduto l'Assemblea degli associati, ed eventualmente un Vice presidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento del primo.

Il solo intervento del Vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 20. - Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario

od opportuno o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri e comunque si riunisce ogni anno per deliberare in ordine al bilancio ed all'ammontare della quota associativa annuale.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal vice Presidente, dal più anziano di età dei consiglieri presenti o da persona nominata dall'Assemblea stessa a maggioranza.

Delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo verrà redatto il relativo verbale da trascriversi sul libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione.

E' possibile tenere le riunioni del CD con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento. In tal caso è necessario che:

- sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 21. - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Esso procede pure alla compilazione del bilancio ed alla sua presentazione all'Assemblea, ai sensi di legge.

Art. 22. - Al Presidente del Consiglio Direttivo è attribuito il potere generale di rappresentanza dell'associazione. Egli rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vice presidente se nominato con le medesime facoltà.

Presidente

Art. 23. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo; dura in carica tre anni e può essere rieletto per ulteriori tre anni per un massimo di sei anni.

Art. 24. Il Presidente ha funzione di indirizzo e di coordinamento dell'attività dell'Associazione e ne è responsabile. Ha l'obbligo di convocare le riunioni del Consiglio Direttivo e le Assemblee dei Soci, di presiederle e di dare esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea.

Art. 25. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed anche in giudizio. Previa autorizzazione dell'Organo di Amministrazione, può nominare procuratori per singoli atti. E' delegato, con tutti i poteri di legge, a compiere quanto necessario od anche solo opportuno ai fini del conseguimento della personalità giuridica della qui costituita Associazione.

Segretario

Art. 26. Il Segretario viene eletto dall'Assemblea dei Soci, dura in carica tre anni e può essere rieletto per ulteriori tre anni per un massimo di sei anni.

Art. 27. Il Segretario opera sotto la direzione ed il controllo del Presidente e dell'Organo di Amministrazione.

Art. 28. Il Segretario ha il compito di tenere aggiornati e conservare i libri generali dell'Associazione, che comprendono: a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, nel quale sono trascritti i relativi verbali che, sottoscritti dal Presidente e dal



Segretario, hanno valore di atto pubblico; b) i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo; c) il libro dei Soci, contenente i loro dati anagrafici, gli indirizzi, le email ed i numeri telefonici.

Art. 29. Il Segretario è il responsabile del trattamento dati sensibili del D.Lgs. 196/2003.

Tesoriere

Art. 30. Il Tesoriere viene eletto dall'Assemblea dei Soci, dura in carica tre anni e può essere rieletto per ulteriori tre anni per un massimo di sei anni.

Art. 31. Ha la responsabilità della gestione amministrativo-contabile dell'Associazione. A tale scopo deve possedere specifiche conoscenze in materia di rendicontazione, cura la riscossione delle entrate, tiene in regola i registri contabili, fornisce i dati per i bilanci preventivi e consuntivi.

Art. 32. Non è autorizzato ad operare sui conti correnti postali e bancari se non previa procura scritta del Presidente, unico autorizzato ad operare sui suddetti conti corrente.

Revisore dei conti

Art. 33. Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 117/2017.

Organo di controllo e revisione legale dei conti.

Art. 34. – Quando per legge si renda necessaria e obbligatoria la nomina dell'organo di controllo, questo è costituito da una sola persona avente i requisiti di legge e nominato *per un triennio* dalla assemblea degli associati.

L'organo di controllo è nominato e funzionante ai sensi di legge ed in particolare ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, ed esercita il controllo contabile.

Ove obbligatorio per legge, l'assemblea degli associati procede alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro.

E' possibile tenere le riunioni dell'Organo di controllo e revisore legale con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento secondo quanto previsto per le riunioni del CDA.

Patrimonio ed esercizi finanziari

Art. 35. - Il patrimonio è costituito oltre che dal patrimonio iniziale conferito dagli associati costituenti in sede di costituzione:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- d) da altre forme di raccolta fondi ai sensi di legge;
- e) da ogni entrata che vada ad incrementare il patrimonio medesimo;
- f) dall'attività secondaria di impresa no profit finalizzata a raccogliere fondi per le finalità e gli scopi dell'Associazione ai sensi e nei limiti di legge.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, come disposto dall'art. 8, secondo comma del D. Lgs. 11/2017.

Art. 36. - L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dall'Organo di Amministrazione e sottoposto all'approvazione dell'assemblea il bilancio redatto a norma di legge e formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statuarie. Ricorrendo le condizioni di legge, il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Rendiconto economico-finanziario e conto preventivo

Art. 37. Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno e termina il trentuno dicembre. Il rendiconto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Art. 38. Il rendiconto economico-finanziario ed il conto preventivo sono predisposti dal *Tesoriere, visti dal revisore dei Conti ed approvati dall'Organo Amministrativo*, depositati e consultabili presso la sede dell'Associazione almeno 20 gg. prima dell'Assemblea ed inviati ai Soci tramite posta e e.mail insieme con la convocazione dell'Assemblea per la loro approvazione definitiva con le maggioranze previste nel presente Statuto.

Art. 39. Il rendiconto consuntivo ed il conto preventivo devono essere approvati entro il giorno trenta del mese di aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Art. 40. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea degli associati, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio nel rispetto dell'art. 9 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e delle altre disposizioni di legge.

La detta delibera di devoluzione del patrimonio sarà dall'assemblea adottata in tutti i casi di scioglimento ed estinzione dell'associazione.

Rinvio.

Art. 41. - Per quanto qui non previsto si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia."

F.to: Claudio Luigi ALFIERI
Anna Maria DE CAVE
Maria Clementina LUCONE
Igino RICCI
FANTI Alessandra
Adelmo RUSCIO
Alessandro ROSSI
Luigi ACQUISTA Notaio (sigillo)



Certifico io sottoscritto notaio Luigi ACQUISTA, con studio in Latina, Via Fabio Filzi, 19, che la presente copia è conforme al documento che trovasi allegato sotto la lettera "A" al mio rogito in data 16/12/2024 rep. n. 8.781, registrato a Latina il giorno 03/01/2025 n. 63 serie 1T. Latina, 18 marzo 2025, Via Fabio Filzi, 19.

Luigi Acquistà

